

Codice DB1511

D.D. 5 novembre 2014, n. 679

DGR n. 18-6043 del 2 luglio 2013. Intervento "Staffetta generazionale". Approvazione dello schema di intesa con INPS e approvazione schema di avviso pubblico.

Visti i Decreti Direttoriali nn. 12319, 12320, 12321 del 19 dicembre 2009 che impegnano in favore dell'INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari ad € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;

Visti i Decreti Direttoriali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, con le quali sono state ripartite le citate risorse tra le Regioni e le Province autonome, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti;

Visto il Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012 che ha integrato gli interventi già individuati dai decreti Direttoriali n. 130 e 148 con un'ulteriore tipologia di azione, sotto forma di integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria a beneficio dei lavoratori e delle lavoratrici maturi/e che accettino volontariamente un contratto part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto) a fronte della assunzione di giovani, disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/2002, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato;

vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera o) che indica tra le funzioni della Regione il sostegno ad azioni di politica attiva del lavoro anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie.

Considerata la necessità di interventi contestuali finalizzati a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e consentire ai lavoratori maturi la flessibilità o la riduzione dell'orario di lavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro in prossimità del raggiungimento della pensione, la Regione ha richiesto al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali con nota n. 27410/DB15.11 del 09 giugno 2013 di destinare le risorse ad essa attribuite, per un complessivo di € 3.000.000,00 al finanziamento del suddetto intervento innovativo, in conformità a quanto previsto dal citato D.D. 807/2012;

vista la DGR n. 18-6043 del 2 luglio 2013 che approva gli indirizzi riguardanti l'iniziativa denominata "staffetta generazionale" e demanda alla Direzione regionale Istruzione Formazione professionale e Lavoro l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione dell'iniziativa di cui sopra;

Considerato che occorre approvare lo schema di intesa con l'INPS di cui all'articolo 3 del Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012 e l'avviso pubblico per la selezione dei destinatari, entrambi i documenti allegati al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (All. 1 e All. 2)

Vista la DGR n. 18-6043 del 2 luglio 2013 che stabilisce, in ragione del carattere innovativo e sperimentale dell'intervento di cui trattasi, che la gestione sia a regia regionale al fine di assicurare uniformi modalità di realizzazione su tutto il territorio,

visto il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 34/2008 che prevede che la Regione eserciti, anche avvalendosi di Agenzia Piemonte Lavoro, i compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative

sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura impongono la gestione unitaria a livello regionale;

visto l'art. 6 della L.R. 34/2008 che stabilisce per l'Agenzia Piemonte Lavoro, quale ente strumentale della Regione l'esercizio di funzioni di assistenza tecnica, istruttoria e monitoraggio.

Considerato che occorre provvedere all'affidamento all'Agenzia Piemonte Lavoro della gestione dell'iniziativa "staffetta generazionale", ossia l'adozione dell'avviso pubblico approvato con il presente provvedimento e tutte le attività di ricezione, istruttoria, ammissione delle domande e controllo che ne conseguono. L'istruttoria e l'ammissione delle domande ricevute sono affidate ad un nucleo di valutazione nominato a cura di Agenzia Piemonte Lavoro costituito da un membro della suddetta Agenzia, un membro designato dalla Regione ed uno di Italia Lavoro. L'Agenzia Piemonte Lavoro provvederà periodicamente a relazionare alla Regione Piemonte circa l'andamento dell'intervento di cui trattasi.

Considerato che occorre dare atto, infine, che le risorse complessivamente destinate alla Regione Piemonte per l'intervento "staffetta generazionale" ammontano complessivamente a € 3.000.000,00, come specificato nella n. 18-6043 del 2 luglio 2013, e trovano copertura nell'assegnazione effettuata a favore della Regione Piemonte con i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29/12/2009 e n. 481 del 25/06/2012. Tali risorse saranno versate all'INPS regionale direttamente dal Ministero.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001

Vista la L.R. 23/2008

Vista la L.R. 7/2001

Vista la L.R. 2/2014

determina

Di approvare lo schema di intesa con l'INPS di cui all'articolo 3 del il Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012), allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (All. 1)

Di approvare l'avviso pubblico per la selezione dei destinatari, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (All. 2).

Di affidare all'Agenzia Piemonte Lavoro la gestione dell'iniziativa "staffetta generazionale", ossia l'adozione dell'avviso pubblico approvato con il presente provvedimento. Tutte le attività di ricezione, istruttoria, ammissione delle domande e controllo che ne conseguono saranno gestite dall'Agenzia Piemonte Lavoro in raccordo con gli Uffici regionali competenti.

Di dare atto che le risorse destinate per l'attuazione dell'intervento denominato "staffetta generazionale" di cui all'avviso allegato, pari a complessivamente € 3.000.000,00 trovano copertura nell'assegnazione effettuata a favore della Regione Piemonte con i Decreti Direttoriali del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29/12/2009 e n. 481 del 25/06/2012 e che tali risorse saranno versate all'INPS regionale direttamente dal Ministero

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Dl. 33/2013 poiché l'importo erogato non costituisce vantaggio economico.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

**Convenzione operativa tra Regione Piemonte e INPS in attuazione
dell'intervento denominato "Staffetta generazionale" previsto dal Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del
19/10/2012 e n. 214 del 27 marzo 2014**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro con sede in Roma, via _____ in persona del _____, di seguito denominato (Ministero),

la Regione Piemonte (di seguito denominata Regione), con sede in _____, alla via _____, Partita IVA _____, in persona del _____, legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. 18-6043 del 2 luglio 2013;

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata INPS) con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, C.F. 80078750587, rappresentato dal Commissario Straordinario, dr. _____, nato a _____, il _____, giusta procura conferita al Direttore Regionale per la _____, nato a _____ il _____ CF _____

Premesso che

- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 12319, 12320, 12321 del 19 dicembre 2009 impegnano in favore dell'INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari ad € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;
- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito le citate risorse tra le Regioni e le Province Autonome, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19 ottobre 2012 ha integrato gli interventi già individuati dai Decreti Direttoriali n. 130 e n. 481 con un'ulteriore tipologia di azione, sotto forma di integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria a beneficio di lavoratori anziani che accettino volontariamente un contratto part-time a fronte della assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o indeterminato (c.d. "staffetta generazionale");
- detta tipologia di azione prevede che a fronte dell'assunzione di giovani con contratto di apprendistato o comunque a tempo indeterminato, la Regione versi all'INPS un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a

beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro full-time in part-time;

- nelle "Linee guida" unite al Decreto Direttoriale n. 214 del 27 marzo 2014, con riferimento al trasferimento all'Istituto delle risorse finanziarie utili alla copertura dell'integrazione contributiva volontaria, previa comunicazione da parte della Regione/Provincia autonoma al Ministero del Lavoro circa le risorse da destinare alla copertura della fattispecie in argomento, sono indicate 2 modalità alternative:

1 - trasferimento dalle risorse dal Ministero alla Regione/Provincia Autonoma..... (con successivo riversamento da questa all'INPS),

2 - trasferimento delle stesse risorse dal Ministero direttamente all'INPS su specifica richiesta della Regione/Provincia Autonoma di tale opzione;

- con determinazione n. 180 del 6 novembre 2013 l'Istituto ha approvato lo schema di convenzione con le Regioni/Province Autonome per l'attuazione dell'intervento in argomento prevedendo, con riferimento alla gestione delle necessarie risorse finanziarie, la modalità di cui al precedente punto 1 mentre, con il presente schema convenzionale si intende dare attuazione alla modalità alternativa di cui al punto 2;
- il provvedimento della Regione, DGR n. 18-6043 del 2/7/2013 che stabilisce gli specifici criteri e modalità di attuazione dell'intervento previsto dal Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012;
- per la Regione l'ammontare massimo di risorse finanziarie da destinare all'intervento c.d. "staffetta generazionale" autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è pari ad euro 3.000.000,00 ;
- con propria deliberazione n.18-6030 del 2/7/2013 la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, a procedere alla sottoscrizione della convenzione in parola;
- con determinazione n. 180 del 6/11/2013 il Commissario Straordinario dell'INPS ha approvato la presente Convenzione, conferendo procura al Direttore regionale per il Piemonte per la sottoscrizione;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari ad integrazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici destinatari dell'intervento denominato "staffetta generazionale" previsto in attuazione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 807/2012 e n. 214/2014.

Art. 2 - Adempimenti delle parti

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso la sede INPS.....

La Regione acquisisce, su specifica delega dei lavoratori maturi interessati, e con il supporto dell'INPS, le informazioni relative al possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione entro il termine massimo previsto nella delibera regionale.

Sarà altresì cura della Regione, successivamente all'acquisizione da parte dell'INPS dell'elenco definitivo di cui all'art. 3, segnalare ai lavoratori interessati all'intervento che gli stessi dovranno presentare all'Istituto la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 3- Modalità operative

La Regione, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico, presenta via PEC alla sede dell'INPS indicata all'art. 2, in apposito foglio elettronico di calcolo, l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) che intende ammettere all'intervento occupazionale, insieme alla scansione delle deleghe di cui al precedente art. 2 e delle copie dei documenti di riconoscimento dei richiedenti.

Con riferimento al citato elenco di lavoratori, l'INPS entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco, restituisce alla Regione la certificazione di decorrenza pensionistica degli stessi per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, a legislazione vigente e la quantificazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione volontaria.

A seguito di tali verifiche la Regione presenta alla sede INPS di cui all'art. 2, sulla base del tracciato predisposto dall'INPS l'elenco dei lavoratori interessati all'intervento oggetto della presente convenzione. La Direzione INPS trasmette detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS al fine della gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Per gli eventuali invii successivi al primo, qualora si renda necessario aggiungere ulteriori lavoratori, sarà onere della Regione verificare la disponibilità residua delle risorse finanziarie come ripartite dal Ministero alla Regione.

In caso invece di esito negativo ovvero del non raggiungimento dei requisiti pensionistici entro il termine massimo di 36 mesi, la Regione darà indicazione motivata entro 10 giorni alla sede dell' INPS se ritiene che vi siano comunque i requisiti per accogliere l'istanza presentata dall'impresa, in quanto la copertura delle mensilità eccedenti la 36° è garantita da altre forme di finanziamento anche private, come previsto dalla DGR 18-6043 del 02/07/2013. In tal caso la Regione richiederà di procedere nelle modalità previste dall'art. 5 all'erogazione dei contributi, per un massimo comunque non superiore alle 36 mensilità a valere sul finanziamento di cui è oggetto questa convenzione.

Art. 4- Domande di prosecuzione volontaria

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni - interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari di cui alla presente Convenzione integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Art. 5- Adempimenti successivi

I lavoratori indicati nell'elenco acquisito dall'INPS presentano - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011.

Gli stessi lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista (pari a 36 mesi) o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.

I lavoratori che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del CUD riferito all'anno di cessazione.

Art. 6 - Autorizzazione dell'INPS

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 4 della presente convenzione, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive. I lavoratori dovranno poi consegnare, per

opportuna conoscenza, copia della autorizzazione ricevuta alla Regione/Provincia Autonoma.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori in elenco, fornisce in forma anonima -entro 30 giorni -al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro e alla Regione/Provincia Autonoma....., secondo il tracciato predisposto, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

Art. 7 -Versamento dei contributi volontari

Le Parti, nell'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione, adottano le modalità previste nelle Linee guida allegate al D.D. n. 214/2014 e riportate sotto il titolo "Regole Procedurali" punto B), 2° capoverso, in base alle quali le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento in argomento sono versate all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dell'ammontare delle autorizzazioni concesse.

Il versamento dei contributi volontari integrativi deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello di notifica dell'autorizzazione.

Art. 8- Termini per il versamento

I termini del versamento sono perentori e le somme versate in ritardo saranno rimborsate senza maggiorazioni di interessi come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 184/1997.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti delle somme necessarie alla copertura della contribuzione volontaria.

Art.9 - Adempimenti ex decreto legislativo 196/2003

Ciascuna delle parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10- Entrata in vigore, durata ed effetti

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino alla data dell'ultimo versamento utile riferito ai lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria.

Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali _____

Regione Piemonte _____

Direzione Regionale INPS _____



Allegato 2

Regione Piemonte
Agenzia Piemonte Lavoro



**AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO PER
L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO STAFFETTA GENERAZIONALE
NELLA REGIONE PIEMONTE**



1. Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale 807 del 19 ottobre 2012, ha promosso l'iniziativa sperimentale denominata 'Staffetta generazionale', introducendo un innovativo meccanismo, che, contemperando le esigenze occupazionali dei lavoratori giovani e maturi, si sostanzia in una integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a favore di lavoratori maturi che accettino volontariamente la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale a fronte della assunzione, da parte della medesima azienda, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

L'iniziativa contribuisce ad allineare l'azione regionale alle priorità espresse dall'Unione Europea nell'ambito della Strategia Europa 2020 e dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, riguardanti la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, in particolare, la diffusione di forme e dispositivi di solidarietà e cooperazione tra generazioni.

2. Finalità dell'avviso

Il presente Avviso dà attuazione all'iniziativa del Ministero del Lavoro denominata Staffetta generazionale, finanziata con risorse assegnate alle Regioni nell'ambito del Progetto di Italia Lavoro *Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego 2012 – 2014*.

Le azioni previste si pongono l'obiettivo di incrementare l'occupazione giovanile, contribuendo, contemporaneamente, a prolungare la vita attiva dei lavoratori over 50 attraverso adeguate ed innovative formule di *active ageing*.

3. Beneficiari

1. Lavoratori che hanno superato i 50 anni di età:
 - che maturano i requisiti pensionistici previsti dalla normativa in vigore nell'arco massimo di 36 mesi e minimo di 12 mesi (tale termine può essere esteso se per le mensilità superiori alla 36° il contributo a titolo volontario deriva da diverse forme di finanziamento, anche private);
 - che lavorano sul territorio regionale in forza ad imprese¹ con sede o unità produttive in Piemonte;
 - dipendenti da almeno 5 anni dell'impresa che presenta l'istanza.

2. Giovani inoccupati o disoccupati così come individuati dal D.lgs. 297/2002, di età superiore a diciotto anni e fino a 32 anni compiuti, fermo restando i limiti previsti per l'assunzione in apprendistato.

4. Requisiti dei datori di lavoro per l'adesione all'intervento

I datori di lavoro destinatari della presente iniziativa sono quelli che, in regola con l'applicazione del CCNL, dei versamenti contributivi e assicurativi, con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con le

¹ Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, da considerarsi come imprese anche gli enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica, anche in modo non professionale.

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, alla data di pubblicazione del presente Avviso, abbiano sul territorio regionale, almeno una unità produttiva e/o una sede operativa.

5. Tipologia di azioni

È previsto il riconoscimento di un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, ai lavoratori "over 50" in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, che accettino volontariamente la trasformazione del proprio contratto in part-time, orizzontale o verticale.

L'integrazione contributiva prevista per i lavoratori di cui al punto precedente garantirà la copertura integrale del delta contributivo che si verrà a determinare per effetto della suddetta trasformazione del contratto di lavoro subordinato, da full-time in part-time, orizzontale o verticale.

La riduzione dell'orario di lavoro del singolo lavoratore maturo non potrà essere superiore al 50% del monte ore complessivo.

Il numero massimo di mensilità d'integrazione contributiva riconoscibili – a titolo di contribuzione volontaria - non potrà essere superiore a 36 (da un minimo di 12 ad un massimo di 36, fatto salvo la possibilità di ulteriori fonti di finanziamento anche private, esplicitate nell'istanza di adesione, per la copertura delle mensilità superiori alla 36°); fermo restando l'impegno dell'impresa a individuare soluzioni a garanzia del lavoratore nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche.

L'integrazione contributiva al lavoratore maturo, per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato da full-time in part-time, verrà riconosciuta a fronte della assunzione, da parte del medesimo datore di lavoro, di uno o più giovani in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'articolo 3, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

L'interrelazione fra l'assunzione del giovane e la riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore maturo dovrà produrre un **saldo occupazionale positivo**, in termini di ore complessive di lavoro tra le parti coinvolte come meglio specificato dall'articolo 11.

L'integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio del lavoratore maturo che accetti volontariamente il contratto part-time, verrà versata dall'INPS, sulla base di una apposita intesa stipulata con la Regione Piemonte in data ...

6. Risorse

Le risorse assegnate alla Regione Piemonte con Decreto Direttoriale n° 481 del 25 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ammontano complessivamente a 3.000.000,00 di Euro.

Considerata la valenza sperimentale della presente iniziativa, come specificato nella D.G.R. 18-6043 del 2 luglio 2013, per questo avviso saranno impegnati 1.000.000,00 di euro.

7. Soggetto gestore

La Regione Piemonte in accordo con le Parti Sociali ha definito con Delibera n. 18-6043 del 2 luglio 2013 le modalità di gestione e i criteri di accesso dell'iniziativa per il proprio territorio. Facendo riferimento all'articolo 4, comma 2, della L.R. 34/2008, in ragione del carattere innovativo e sperimentale dell'intervento, ha stabilito che per la gestione dell'iniziativa si avvalga del supporto tecnico-organizzativo dell'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di assicurare uniformi modalità di realizzazione del progetto su tutto il territorio.

Pertanto la gestione dell'iniziativa che comprende le attività di ricezione, istruttoria, ammissione delle domande e controllo è affidata ad Agenzia Piemonte Lavoro.

8. Modalità di attuazione

Il datore di lavoro che intende aderire all'iniziativa deve presentare apposita istanza, dandone comunicazione all'organizzazione sindacale presente in azienda o in assenza di questa alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano territoriale. La suddetta istanza deve contenere l'adesione volontaria alla trasformazione del contratto da full-time a part-time dei lavoratori over 50 di cui al punto 1 dell'articolo 3, comprovata da un apposito accordo tra lavoratore maturo e datore di lavoro sottoscritto presso la DTL, la cui attuazione è comunque vincolata all'approvazione dell'istanza, che si intenderà formalizzata solo dietro presentazione della documentazione richiesta al seguente punto 5.

Il datore di lavoro dovrà presentare la domanda di adesione all'intervento, nei termini e nelle modalità di cui all'articolo 10.

L'Agenzia Piemonte Lavoro effettua entro 15 giorni dall'arrivo delle domande l'istruttoria e la verifica dei requisiti dei predetti lavoratori over 50 e dei datori di lavoro. In caso di documentazione incompleta o carente, l'Agenzia comunicherà al datore di lavoro la necessità di procedere entro 10 giorni a completare quanto richiesto.

Il predetto Ente, su specifica delega rilasciata dai lavoratori maturi (contenuta nella domanda di adesione), presenta all'INPS l'elenco dei lavoratori presenti nell'istanza per la verifica dei requisiti pensionistici stabiliti, per l'accesso al beneficio di cui al presente Avviso.

L'INPS, entro 15 giorni dalla consegna dell'elenco, provvederà a restituire all'Agenzia Piemonte Lavoro l'Estratto Conto Certificativo degli stessi, comprensivo dell'esito della verifica di possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione.

L'Agenzia Piemonte Lavoro, entro 10 gg dalla comunicazione dell'INPS, comunica ai datori di lavoro ed ai lavoratori interessati l'esito dell'istanza.

L'Agenzia Piemonte Lavoro pubblica sul proprio sito istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'elenco delle aziende ammesse all'intervento e di quelle non ammesse all'intervento per esaurimento delle risorse disponibili o mancanza dei requisiti previsti dall'avviso.

Il datore di lavoro ammesso all'intervento procede:

- Entro 30 giorni dalla data della comunicazione via pec da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro dell'ammissione, alla trasformazione del contratto da full-time a part-time dei lavoratori over 50 aderenti alla iniziativa;
- entro 30 giorni dalla data della comunicazione via pec da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro dell'ammissione, alla assunzione di un numero di giovani tale da assicurare il saldo occupazionale positivo;
- entro 30 giorni dall'assunzione di ciascun soggetto, alla trasmissione, a mezzo posta certificata, all'Agenzia Piemonte Lavoro (apl@pec.agenziapiemontelavoro.net) della seguente documentazione:
 - copia del/i mod. UNILAV della/e trasformazione/i del/i contratto/i a part time del/i lavoratore/i "over 50" aderente/i alla iniziativa;
 - copia del/i contratto/i di assunzione del/i neo lavoratore/i, con indicazione della relativa retribuzione annua lorda;
 - copia del/i mod. UNILAV e della/e relativa/e comunicazione/i obbligatori/e on-line del/i neo lavoratore/i assunto/i;
 - dichiarazione finalizzata alla dimostrazione del saldo occupazionale positivo, come meglio specificato all'articolo 11;

- dichiarazione sostitutiva dello stato di inoccupazione/disoccupazione (resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000) con allegata copia di un documento di identità del neo-lavoratore/i assunto/i, attestante tale stato al momento della presentazione della domanda di adesione;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000) dell'azienda assumente, nei casi in cui l'iscrizione sia prevista.

La mancata presentazione della documentazione sopra richiesta nei termini previsti, comporterà la decadenza dall'ammissione all'intervento e ne sarà data comunicazione entro i 15 giorni successivi all'Azienda e per conoscenza al lavoratore.

L'INPS provvede al versamento dei contributi volontari integrativi ai lavoratori beneficiari della contribuzione volontaria, che dovranno fare direttamente richiesta ai sensi del successivo punto 9, fornendo periodicamente alla Regione Piemonte un monitoraggio della spesa.

9. Modalità di accesso alla contribuzione volontaria da parte del lavoratore

I lavoratori over 50 ammessi al beneficio - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato – **dovranno presentare direttamente all'INPS** l'apposita domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011.

Gli stessi lavoratori over 50 ammessi al beneficio dovranno **ripresentare** la suddetta domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima stabilita dalla Regione Piemonte.

I lavoratori over 50 ammessi al beneficio che cessino l'attività lavorativa dovranno, altresì presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del CUD riferito all'anno di cessazione.

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore over 50 ammesso al beneficio, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

10. Modalità di presentazione della domanda

I datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Avviso potranno inoltrare regolare **domanda di adesione** all'intervento a partire dal..... e fino al, esclusivamente a mezzo **posta elettronica certificata**, all'Agenzia Piemonte Lavoro, al seguente indirizzo apl@pec.agenziapiemontelavoro.net

I contributi saranno riconosciuti in base all'**ordine cronologico di presentazione della domanda**: a tal proposito, si farà riferimento alla data e ora di invio della domanda contenuta nella relativa posta elettronica certificata (per mezzo della quale l'istanza stessa è stata presentata).

L'istanza di adesione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando il modulo (A) allegato al presente avviso, recante, in formato digitale, la seguente documentazione di corredo:

- elenco dei lavoratori "over 50" aderenti alla iniziativa, modulo B;
- elezione di domicilio presso l'azienda di appartenenza di ogni singolo lavoratore "over 50" aderente alla iniziativa;
- documento (modulo C), firmato presso la DTL, attestante l'adesione volontaria da parte del lavoratore "over 50" alla trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, come definito al punto 1 dell'articolo 8.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno dichiarare nell'apposito modulo (A) di adesione all'intervento (contenente opportuno richiamo a tale specifico aspetto) di essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Inoltre, i medesimi datori di lavoro interessati alla presente iniziativa dovranno dichiarare:

- di non aver in corso o aver attivato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, procedure concorsuali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2);
- di non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge (L.575/1965);
- che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n° 383;
- di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

11. Ulteriori obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro interessati alla presente iniziativa sono tenuti a garantire il **saldo occupazionale positivo** per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva al lavoratore over 50. A tal riguardo, il raggiungimento del saldo occupazionale positivo come appositamente indicato dalle allegare Linee Guida del MLPS, prescrive che:

1. nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 12 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore maturo e quelle relative al giovane assunto;
2. il differenziale deve essere positivo e nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche quelle derivanti dall'eventuale percorso formativo individuato.

Il saldo occupazionale positivo deve essere raggiunto all'interno della singola unità produttiva, o tra più unità ma comunque presenti solo sul territorio regionale.

Inoltre, in caso di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa del giovane neo assunto, il datore di lavoro dovrà procedere alla sua sostituzione entro 30 giorni dall'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui ciò non avvenga, l'impresa è tenuta a versare direttamente all'INPS l'integrazione contributiva dovuta, o, in accordo con il lavoratore maturo, a reinserirlo a tempo pieno.

12. Monitoraggio e controlli

La Regione Piemonte si avvale dell'**assistenza tecnica** di Italia lavoro, nell'ambito dell'*Azione di sistema Welfare to work per le politiche di re-impiego 2012-2014*, come già disposto all'art. 4 del Decreto n° 807 del 19 ottobre 2012, che collaborerà con l'Agenzia Piemonte Lavoro per il monitoraggio dell'intervento.

A tal fine, ogni impresa coinvolta nell'intervento sarà tenuta a comunicare prontamente, su richiesta dell'Agenzia Piemonte Lavoro e di Italia lavoro, tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio dell'intervento.

La Regione Piemonte, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro, effettuerà ispezioni e controlli a campione a fronte dei quali le imprese dovranno mettere a disposizione tutta la documentazione amministrativo-contabile inerente l’iniziativa e comprovare le modalità con cui è garantito il mantenimento del saldo occupazionale positivo.

13. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

1. tutti i dati che verranno richiesti nell’ambito del percorso saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall’iniziativa medesima, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
2. titolare del trattamento è la Regione Piemonte;
3. responsabile del trattamento è l’Agenzia Piemonte Lavoro;
4. i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell’iniziativa. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
5. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Titolare al seguente indirizzo: Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Lavoro, Via Magenta 12, 10128 Torino.

14. Informazioni sul procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e del “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, si precisa che la titolarità dell’intervento di cui al presente avviso è in capo alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Lavoro, Via Magenta 12, 10128 Torino, nella persona del Dirigente Settore Lavoro, D.ssa Giulilana Fenu.

La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento, che comprende le attività ricezione, è l’Agenzia Piemonte Lavoro.

L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è ubicato presso l’Agenzia piemonte Lavoro, Via Belfiore 23/C, Torino.

Il responsabile del procedimento è il Direttore di Agenzia Piemonte Lavoro.

Il provvedimento si intende avviato a partire dalla presentazione della domanda all’Agenzia Piemonte Lavoro.

15. Pubblicazione dell’Avviso e informazioni

Il presente Avviso verrà pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, unitamente agli allegati e sarà reperibile all’interno del portale istituzionale dell’Ente stesso, oltre che su quello dell’Agenzia Piemonte Lavoro (www.agenziapiemontelavoro.net) e di Italia Lavoro S.p.A. dedicato alla presente iniziativa (www.italialavoro.it).

Per il reperimento dell'Avviso e della modulistica e per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi all'Agenzia Piemonte Lavoro, al seguente indirizzo: via Belfiore 23/c cap 10125 Torino, numero di telefono 0115613222, e-mail: info@agenziapiemontelavoro.net.

16. Riferimenti normativi

- Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2013, n. 18-6043 che approva gli indirizzi riguardanti l'intervento denominato "staffetta generazionale".
- Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012 ha integrato gli interventi già individuati dai decreti Direttoriali n. 130 e 148 con un'ulteriore tipologia di azione, sotto forma di integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria a favore di lavoratori maturi che accettino volontariamente un contratto part-time a fronte della assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o indeterminato.
- Circolare INPS n. 111 del 2011 avente ad oggetto "Nuove modalità di presentazione della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari".
- Decreti Direttoriali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito tra le Regioni e le Province autonome risorse ministeriali, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti.
- Circolare INPS n° 54 del 7 marzo 2007, secondo la quale la contribuzione volontaria ad integrazione per i periodi di attività lavorativa subordinata part-time è compatibile con contestuale contribuzione versata nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati.
- D.Lgvo 29 giugno 1998, n. 278, art. 3, che ha esteso la facoltà anche per i casi di part-time orizzontale (tutti i giorni ad orario ridotto).
- Circolare INPS n° 220 del 14.11.1996, secondo la quale, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in alternativa alla facoltà di riscatto, può essere riconosciuta solo per i periodi di contratto di lavoro a tempo parziale successivi al 31.12.1996.
- D.Lgvo 16 settembre 1996, n. 564, art. 8, che ha previsto la facoltà di coprire, in caso di part-time verticale o ciclico, i periodi durante i quali non viene effettuata alcuna attività lavorativa.

ALLEGATI:

MODULO A – Modulo di adesione del datore di lavoro
MODULO B – Elenco dei lavoratori maturi aderenti
MODULO C – Domanda di adesione del lavoratore maturo